

# Reti d'impresa, professioni out

## Accesso al contratto solo se è stata costituita una Stp

Pagina a cura  
DI BRUNO PAGAMICI

**R**eti d'impresa vietate ai professionisti. A meno che non siano iscritti al registro delle imprese e quindi abbiano costituito una Stp (anche come società uni personale o società di persone). È questa la posizione assunta dall'Agenzia delle entrate a seguito di un interpello presentato dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori. Con il parere n. 954-50/2015 dello scorso 23 luglio 2015, l'amministrazione finanziaria ha tuttavia aggiunto che è auspicabile un pronto intervento del legislatore per estendere ai professionisti la possibilità di aderire a pieno titolo al contratto di rete.

**L'interpello.** Per risolvere il problema dell'accesso dei professionisti alle reti d'impresa, aspetto non previsto dalla disposizioni di legge e tuttavia non espressamente vietato, è stato formulato da parte del Consiglio nazionale specifico interpello alla Agenzia delle entrate. L'istanza è stata formulata con lo scopo di sapere se, in assenza di una esclusione esplicita di liberi professionisti iscritti ad albi professionali o comunque costituiti in forma associata per l'esercizio in comune della propria attività, con le forme di società di persone e/o di società di capitali, tra i soggetti che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, sia applicabile anche a un architetto la normativa sulle reti di impresa.

In passato l'Agenzia delle entrate ha impropriamente negato tale possibilità, dimenticando, secondo il Consiglio nazionale, che per il diritto comunitario e italiano, i professionisti sono pmi e che sussiste l'obbligo di osservare le sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee Ue per tutte le autorità degli stati membri, dal momento in cui tale sentenza hanno efficacia vincolante.

A fronte di tale interpello, l'Agenzia delle entrate stavolta ha risposto specificando che:

- possono partecipare alle reti di impresa i professionisti iscritti al registro delle imprese (e quindi tutti i professionisti che hanno costituito una Stp (società tra professionisti), anche come società unipersonale o come società di persone);
- è comunque necessario un intervento normativo per estendere ai professionisti la possibilità di sottoscrivere il contratto di rete.

**L'iscrizione al registro imprese.** L'ufficio del registro

Il contratto di rete	
<b>Scopo del contratto di rete</b>	Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato
<b>La disciplina civilistica del contratto di rete</b>	<b>L'opzione per la soggettività</b> Il dl 179/2012 ha reso opzionale l'acquisto della soggettività. Quindi anche se il contratto che istituisce la rete prevede la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale, la stessa non rappresenta un soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti, ma ha la possibilità di diventarlo, mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese
	<b>Le tipologie di contratto di rete</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «rete soggetto»: contratto stipulato tra imprese dotato di fondo patrimoniale e di organo comune che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del registro imprese;</li> <li>• «rete contratto»: contratto stipulato tra imprese per condividere uno o più obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti (anche con fondo patrimoniale comune e un organo comune). È soggetto ad iscrizione nel registro imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante</li> </ul>
<b>Come stipulare il contratto di rete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• atto pubblico con intervento del notaio che redige l'atto;</li> <li>• scrittura privata autenticata con intervento del notaio solo per l'autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti;</li> <li>• atto firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del Codice dell'Amministrazione digitale da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso al registro imprese attraverso il modello standard approvato</li> </ul>
<b>Contenuti del contratto di rete</b>	<p><b>Elementi obbligatori:</b> nome o ragione sociale di ogni partecipante, indicazione degli obiettivi strategici con i modi concordati per la misurazione dell'avanzamento degli stessi, definizione del programma di rete, durata del contratto, modalità di adesione di altri soggetti, regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti.</p> <p><b>Elementi facoltativi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fondo patrimoniale comune;</li> <li>• nomina di un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto;</li> <li>• clausole facoltative di recesso anticipato dal contratto e le condizioni per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esercizio del relativo diritto;</li> <li>- modificabilità a maggioranza del programma di rete</li> </ul> </li> </ul>

delle imprese della Camera di commercio di Crotone ha rivolto un quesito al ministero dello sviluppo economico (n. 50217 del 9 aprile 2015), che per analogia può essere applicabile al caso dei professionisti. La Cciaa ha in particolare chiesto se un soggetto, iscritto solo al Rea (una fondazione), possa partecipare ed essere impresa di riferimento di un contratto di rete.

Secondo il ministero «il richiamo normativo al registro delle imprese e alle relative sezioni ha fatto escludere la iscrizione del contratto di rete nella posizione di un'associazione. Ciò in ragione anche del fatto che l'associazione, che è iscritta nel Rea, non è impresa nel momento in cui

l'attività economica si esplica in via meramente sussidiaria e complementare rispetto all'attività principale (di tipo, ovviamente, non economico) svolta dall'associazione stessa. Se così non fosse, l'associazione sarebbe infatti impresa, in quanto tale da iscriverne nella competente sezione del registro delle imprese».

In sostanza il legislatore ha richiesto il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto sia sotto il profilo sostanziale che formale. Sotto il primo profilo infatti devono ricorrere tutti gli elementi definitori della fattispecie di cui all'art. 2082 c.c., esercitati in via assolutamente prevalente. Ma tale condizione se è necessaria,

non è sufficiente, nel senso che ad essa deve aggiungersi l'ulteriore criterio della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione nel registro delle imprese (sezione ordinaria o speciale).

Tale necessario binomio è chiarito dall'art. 3, comma 4-ter, dl 5/2009: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato» e al comma 3-quater afferma: «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante». Pertanto è solo il binomio impresa in senso formale

e in senso sostanziale che perfeziona la fattispecie rilevante ai fini della nascita e iscrizione della rete di imprese.

In conclusione, un soggetto iscritto solamente nel Rea non può partecipare a un contratto di rete d'impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale e non avendo una propria posizione in seno al registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale.

**Il contratto di rete.** L'istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto nell'ordinamento dal legislatore nel 2009 (dl n. 5 del 10 febbraio 2009 convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009) e successivamente modificato con vari interventi che ne hanno dato la fisionomia attuale: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano sulla base di un programma comune di rete a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa».

La disciplina civilistica del contratto di rete è stata modificata prima dell'art. 45 del dl 22 giugno 2012, n. 83 (decreto sviluppo), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e poi dall'art. 36 del dl 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto sviluppo-bis), convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con il dl 179/2012, il legislatore ha precisato che il contratto di rete, anche qualora preveda l'organo comune e il fondo patrimoniale, «non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa».

La norma rende pertanto opzionale l'acquisto della soggettività, stabilendo che la rete, anche se il contratto che la istituisce prevede la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale, non costituisce un soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti, ma ha la possibilità di diventarlo, mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Per quanto riguarda le tipologie di contratto di rete si possono individuare due diverse forme giuridiche: «Rete soggetto» con l'acquisizione della soggettività giuridica autonoma e «rete contratto» che non dà luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti.